

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

Luigi
Depositato in Cancelleria
Reggio Calabria, il 18/12/2020
IL FUNZIONARIO SIDIARIO
Giuseppe Gatto

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Ricorso

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/12
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

I Sigg.ri [redacted] nato a [redacted] ivi residente alla via [redacted] CF: [redacted] e [redacted] nata a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] CF: [redacted] trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27.01.2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 di 18.01.2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 22.03.2019 – prot. n. 50/2019 - OCC, depositavano, con l'assistenza del sottoscritto avv. Giuseppe Cotroneo del Foro di Reggio Calabria, CF: CTRGPP76R01H224G - istanza di ammissione al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della su citata legge 3/2012, presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili di Reggio Calabria, per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Compositore della Crisi.

Il Sig. [redacted] e la sig.ra [redacted] hanno inteso conferire formale mandato all'avv. Giuseppe Cotroneo del Foro di Reggio Calabria, CTRGPP76R01H224G, affinché il suddetto legale – anche nella qualità di “advisor” - redigesse la presente proposta ed affinché li rappresentasse e difendesse nella presente procedura, come da mandato in calce al presente atto, eleggendo domicilio presso lo Studio del predetto professionista sito in Reggio Calabria alla via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria – ed il quale procuratore dichiara, ai sensi dell'art. 176 comma 2° cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di fax: 0965.29413 o indirizzo di posta elettronica certificata: cotroneog@pec.it;

Successivamente alla presentazione dell'istanza, inizialmente relativa al solo sig. [redacted] [redacted] il Referente dell'Organismo di Composizione procedeva alla nomina del Dr.

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Mario Moschella quale professionista che ricoprisse il ruolo di Gestore della Crisi nel procedimento n. 23/2018, ex art 15-comma 9- legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità della procedura da sovraindebitamento.

In data 10 giugno 2019 il predetto nominato professionista procedeva alla comunicazione della nomina e convocava le parti presso il proprio Studio professionale al fine di intraprendere le operazioni propedeutiche allo svolgimento dell'incarico assegnato. Successivamente rendeva noto il preventivo delle spese di procedura in favore dell'OCC, pienamente accettato dagli odierni istanti.

Nelle more, anche la Sig.ra [REDACTED] chiedeva la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi o di un Professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 15 della L. 3/2012; con provvedimento del 2 ottobre 2020, il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, designava l'Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria quale Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento, per la nomina del professionista, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 comma 9 Legge 3/2012. Il predetto OCC nominava anche in questo caso il dr. Mario Moschella quale professionista delegato, che acquisiva il carteggio indicato nel citato provvedimento.

Pertanto il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] per mezzo del loro procuratore, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art 7, I comma, L. 3/2012, predispongono la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che viene verificata ed asseverata dal nominato OCC.

Di seguito è illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza del nominato Gestore della Crisi e del sottoscritto patrocinatore;

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè i ricorrenti:

- si trovano in uno stato da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, ossia i ricorrenti si trovano *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- le obbligazioni in parola sono state assunte esclusivamente per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale e professionale, come si argomenterà e comproverà nel prosieguo;
- non sono soggetti alle procedure di fallimento e/o concorsuali, così come disciplinate e previste dalle vigenti disposizioni legislative e normative del I R. D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- non hanno mai aderito, nè utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- la situazione personale e patrimoniale degli odierni istanti ha determinato un grave e consistente squilibrio nell'adempimento delle singole e particolari obbligazioni pecuniarie assunte, tali da comportare una inderogabile ed improrogabile ripresa nell'adempimento delle stesse.
- hanno fornito all'OCC, in persona del Dott. Mario Moschella, tutta la documentazione idonea a consentire una compiuta ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale.

CAUSE DI INDEBITAMENTO

1. Sulle vicende che hanno determinato il sovraindebitamento

Si procederà ad esporre le scelte compiute dal signor [REDACTED] nel corso degli anni, che hanno evidentemente coinvolto l'intera compagine familiare e lo hanno condotto allo stato di crisi in oggetto.

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Il signor [REDACTED] è coniugato con la sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], la quale è purtroppo affetta, ormai da parecchi anni (sin dall'anno 1994), da una grave sindrome ansioso-depressiva **ingravescente** con comportamenti paranoidi (come da documentazione sanitaria allegata al presente ricorso) ed ha necessitato di **consulti medico-specialistici e di sempre più impegnativi trattamenti terapeutici che, nel corso degli anni, sono diventati più impegnativi ed economicamente gravosi.**

A causa delle predette patologie di cui è affetta la sig.ra [REDACTED] il ricorrente ha dovuto sostenere crescenti spese necessarie ad affrontare i vari consulti specialistici e gli approfondimenti diagnostici a cui si è sottoposta la consorte. A ciò si aggiungano le spese utili alla definizione della più corretta terapia farmacologica necessaria alla cura della patologia psichiatrica di cui soffre la sig.ra [REDACTED] come sopra menzionato.

Tale situazione ha determinato inizialmente la necessità di contrarre, oltre un decennio fa, alcuni finanziamenti personali al fine di far fronte alle prime necessità di trattamento sanitario; **nel corso degli anni, peraltro, le più impegnative esigenze di cura della [REDACTED] hanno inevitabilmente costretto i ricorrenti a ricorrere nuovamente al mercato creditizio, sia al fine di ottenere pronta liquidità per il sostentamento delle cure mediche, sia per consentire l'adempimento delle obbligazioni già contratte in precedenza;** così, l'originaria esposizione debitoria ha poi generato ulteriori contratti di finanziamento, concessi da differenti Istituti di credito al fine di estinguere i primigeni rapporti obbligazionari, consolidando ed incrementando così il debito originariamente contratto (si veda attestazione rilasciata dalla banca dati dei sistemi creditizi – CRIF – allegata in atti). A ciò si aggiunga che il nucleo familiare del [REDACTED] è da sempre stato monoreddito, considerato che la sig.ra [REDACTED] non ha mai svolto attività lavorativa.

Oltre questo, vi sono da aggiungere anche **i costi della ristrutturazione dell'abitazione principale** in cui dimorano i ricorrenti, di proprietà della sig.ra [REDACTED] per la cui spesa i coniugi hanno contratto regolare mutuo con Intesa Sanpaolo spa, concedendo ipoteca volontaria sul cespite de quo. A tal proposito si allegano al presente ricorso alcune ricevute fiscali valide come giustificativi di spesa relative ai lavori di ristrutturazione di cui

sopra, nonché copia del computo metrico estimativo, redatto dal professionista di fiducia, depositato presso i competenti Uffici comunali, in occasione della manutenzione straordinaria suddetta.

2. Sulla genesi del sovraindebitamento

Ripercorrendo la storia finanziaria dei coniugi [REDACTED] l'odierno Giudicante non potrà che convenire in merito alla inevitabilità del ricorso al credito, dettato dall'esigenza di far fronte alle **crescenti e non pianificabili** spese per i trattamenti sanitari cui la Barreca si è sottoposta negli anni, protrattasi per oltre un ventennio, a cui si sono aggiunte le esigenze abitative che hanno costretto i ricorrenti a richiedere la concessione di mutuo ipotecario per eseguire la ristrutturazione dell'appartamento di proprietà e garantirsi così una dignitosa esistenza; a ciò poi deve necessariamente aggiungersi l'ostentata spregiudicatezza che ha connotato l'azione dei vari istituti finanziari che nel corso del tempo ha contribuito, attraverso le operazioni di "refinancing", ad aggravare la situazione debitoria dei ricorrenti.

Partendo dal lontano 2002, il [REDACTED] al fine di provvedere all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione principale – accendeva mutuo ipotecario con Intesa Bci spa per complessivi € 37000, poi **rinegoziato** ed estinto in data 13.09.2007 con altro contratto di mutuo per complessivi € 125.000 al tasso d'interesse del 6,05%; nell'anno 2004, il ricorrente si vedeva costretto – per poter far fronte anche alle necessità di cura della moglie ed alle spese di ristrutturazione dell'abitazione principale – a contrarre un prestito personale per € 30000 sempre con il medesimo Istituto bancario, al tasso d'interesse globale dell'8,5 % (si veda documentazione allegata al presente ricorso).

Ancora più significativa appare **la sequenza** di finanziamenti che il [REDACTED] accende con Findomestic Banca spa dalla quale si evince, senza tema di smentita, la chiara intenzione del ricorrente di far fronte **alle crescenti ed imprevedibili necessità familiari (soprattutto l'esigenza di cura della sig.ra [REDACTED])** e di evitare l'inadempimento, contrapposta al comportamento della società che favorisce l'esposizione debitoria in capo

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

ad un soggetto che si vede costretto a rivolgersi al mercato creditizio per far fronte alle più impellenti esigenze familiari.

A tal proposito, infatti, la ricostruzione cronologica dei finanziamenti contratti con Findomestic spa, che fedelmente si offre all'odierno Giudicante, deve essere letta nell'ambito di una visione d'insieme delle condizioni economico-patrimoniali del nucleo familiare a cui fa capo il [REDACTED], volgendo lo sguardo anche alle ulteriori esposizioni debitorie che in quegli anni lo stesso si è trovato costretto ad accendere, atteso che i vari istituti di credito hanno palesemente agevolato l'incremento dell'esposizione debitoria attraverso lo strumento del cosiddetto "consolidamento" del debito, ossia da quel perverso meccanismo molto in uso nel sistema creditizio italiano che vede l'erogazione di somme ed il contemporaneo utilizzo di gran parte delle stesse per l'estinzione del rapporto obbligatorio più risalente, con liquidazione del residuo in favore del richiedente.

Dopo i primi finanziamenti, accesi per la ristrutturazione dell'appartamento, il nucleo familiare dei ricorrenti ha dovuto necessariamente rifinanziarsi per far fronte alle gravose ed impreviste esigenze terapeutiche della sig.ra [REDACTED] scegliendo – su esplicita indicazione delle società finanziarie e degli intermediari – lo strumento del consolidamento del debito. Il consumatore bisognoso, quindi, che accede al credito per la ristrutturazione dell'abitazione di proprietà, è costretto a rifinanziarsi periodicamente per potersi garantire la sopravvivenza e per offrire possibilità di cura alla consorte. Non vi era altra scelta! E così si è passati, progressivamente ed incolpevolmente, da una situazione iniziale di sostenibilità dei rapporti obbligatori ad un'esposizione debitoria divenuta infine intollerabile a causa di sopravvenute esigenze di cure non ragionevolmente prevedibili.

A dimostrazione di quanto appena esposto, si allegano le note contabili dispositive dalle quali si evince l'avvenuta estinzione anticipata di alcuni finanziamenti personali che nel corso degli anni si sono succeduti, vedendo sempre come obbligato l'odierno ricorrente.

Nel ricostruire quindi l'iter cronologico dei finanziamenti contratti con Findomestic Banca spa, prendiamo le mosse dal più risalente nel tempo, ovvero quello contratto il 01.07.2004

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

per € 30.700 al tasso di interesse del 7,95% (si veda documentazione allegata) per 72 rate, poi estinto, consolidato e confluito nel successivo finanziamento acceso il 20.07.2006 per € 30.750 al tasso 8,16% (come da allegato) sempre della durata di anni 6; ancora in data 24.06.2009 (quindi prima della naturale scadenza del piano di ammortamento del precedente finanziamento) veniva acceso altro finanziamento per consolidamento per la complessiva cifra di € 33.425 al tasso di interesse del 9,58%, poi estinto e confluito nella successiva apertura di credito di rifinanziamento per € 54.615,00 del 4.10.2010 con piano di ammortamento di 96 rate. Ancora a distanza di poco meno di un anno, ovvero in data 26.7.2011, il medesimo istituto consigliava al [REDACTED] un ulteriore consolidamento della propria posizione debitoria, consentendogli di accendere ulteriore prestito personale per complessivi € 60.000,00 al tasso di interesse del 10,41% con piano di ammortamento di 120 rate, così prolungando e spalmando in 10 anni la durata del finanziamento. Ed ancora in data 6.11.2014 (sempre antecedentemente alla naturale scadenza del piano di ammortamento del precedente finanziamento), il medesimo istituto suggerisce al ricorrente di procedere ad un nuovo consolidamento con ulteriori 60.000,00 euro al tasso del 9,27%, utilizzati in gran parte per l'estinzione del precedente rapporto (che si sarebbe concluso nel 2021), con piano di ammortamento in 120 rate e previsione di rimborso per un totale di € 96.732,00 di cui ben 30.828,00 € di interessi...!

Del medesimo tenore appare la successione cronologica dei finanziamenti accesi con Agos Ducato spa, laddove l'attento Giudicante potrà constatare le chiare intenzioni dei ricorrenti di accedere al credito per far fronte alle necessità familiari, contrapposte alla spregiudicatezza del finanziatore che agevola e suggerisce la strada del consolidamento con esponenziale incremento del debito ad ogni rifinanziamento.

Partendo dal più risalente (acceso in data 31.10.2005 per € 30.450,00 al tasso del 6,60%) si potrà osservare la successione dei finanziamenti contratti dal [REDACTED] nei confronti del quale la predetta società finanziaria ha caldeggiato ed avallato ben tre operazioni di consolidamento (estinzione e nuova accensione di linea di credito) avvenute nell'arco di pochi anni (finanziamento acceso il 18.2.2013 per € 33.162 al tasso di interesse del

10.23%, poi clamorosamente rinegoziato in data 20.2.2013 per il medesimo importo ma con il tasso di interesse del 13,45%).

Stesso dicasi per la successione temporale avutasi per i finanziamenti accesi con Compass Banca spa, laddove si parte dal prestito personale acceso in data 11.2.2011 per € 11.780,00 al tasso del 9,93%, poi estinto e confluito nel più recente finanziamento del 23.12.2013 per € 14.521 all'indicibile tasso di interesse del 16,96%, anch'esso estinto e consolidato con il successivo prestito del 09.6.2016 per € 22.375 al tasso dell'11.80%. In ultimo non dimentichiamo come anche quest'ultimo rapporto obbligatorio sia stato estinto e confluito, a distanza di meno di un anno, nel successivo rapporto acceso in data 5.6.2017 per € 39.881 al tasso di interesse dell'8.51%.

E' di lapalissiana evidenza che le ultime operazioni di consolidamento effettuate dal 2014 in avanti mettono in luce proprio la buona fede del ricorrente che, nel vano tentativo di evitare l'inadempimento e confidando nella sua capacità di spesa, continua a ricercare forme di finanziamento per soddisfare le costanti esigenze di cura della propria consorte ed estinguere i precedenti debiti. Ma il risultato è del tutto antitetico alle intenzioni... E' di documentale evidenza che, dopo ogni operazione di consolidamento (con estinzione anticipata del precedente rapporto ed accensione di nuovo finanziamento) ai coniugi [REDACTED] veniva liquidata una cifra di gran lunga inferiore a quella utilizzata dal concedente per l'estinzione del precedente vincolo obbligatorio, con evidenti ricadute in termini di progressività dell'esposizione debitoria e scarsa utilità per il richiedente.

Nella fattispecie, quindi, dalla sobria presa d'atto della propria situazione debitoria si è passati, quasi inconsapevolmente, ad un progressivo e costante incremento del debito nella convinzione di poter far fronte con le proprie capacità reddituali, presenti e future, al sempre più ingombrante fardello di debiti maturati.

Dalla ricostruzione cronologica dei finanziamenti si può in definitiva constatare come le impreviste necessità di spesa dettate dalle condizioni di salute della ricorrente scandiscono il susseguirsi dei finanziamenti, fino al momento in cui le

condizioni cliniche della stessa - dal 2016 in avanti - si stabilizzano, consentendo così al nucleo familiare stesso di evitare ulteriori accessi al credito.

2. Sulla condotta del ricorrente

Dall'esposizione delle vicende occorse – tutta corredata di prove documentali – si evince chiaramente una totale buona fede del sig. [REDACTED] ed, anzi – ancor di più – mutuando anche solo a livello concettuale l'istituto penalistico – lo “stato di necessità” dei ricorrenti i quali, effettivamente, si sono trovati nella condizione di dover contrarre obbligazioni per esservi stati costretti dalla necessità di salvare loro stessi dal pericolo attuale di un danno grave della persona, pericolo da loro non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

Dalle informazioni poc'anzi riportate si evince senza tema di smentita la consapevolezza dei coniugi [REDACTED] nell'assumere le obbligazioni di cui si è già sommariamente detto, al sol fine di soddisfare le ineludibili esigenze familiari (**abitative, sanitarie**, cura della persona); in tal senso, infatti, non si può che concordare in ordine al carattere di necessità dell'accesso al credito reso oggettivamente indispensabile per il soddisfacimento dei primari bisogni familiari.

Si ribadiscono quindi le cause dell'attuale sovraindebitamento: 1) il nucleo familiare del ricorrente è monoreddito, considerato come unicamente il [REDACTED] era ed è titolare di reddito da lavoro dipendente; 2) i coniugi [REDACTED] sono stati costretti a contrarre finanziamenti personali per soddisfare le primarie esigenze abitative, avendo necessità di ristrutturare l'antica abitazione di famiglia, presso cui abitano tutt'oggi; 3) i coniugi sono stati costretti a sopportare gli **imprevisti** costi della patologia cronica **ingravescente** di cui ha sofferto e soffre ancora oggi la sig.ra [REDACTED] sino alla sua stabilizzazione clinica; 4) a causa delle crescenti ed impreviste esigenze di cura della [REDACTED] e per non incorrere nell'inadempimento, il [REDACTED] si affida agli istituti di credito che lo indirizzano verso lo strumento del consolidamento finanziario, con conseguente incremento esponenziale del debito.

Circa il giudizio di diligenza, facendo un opportuno riferimento anche al nuovo “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, la più autorevole dottrina ha rilevato che il

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

legislatore *“ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa gravità, a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l'impossibilità di accesso alla procedura”* - Della Rocca – Grieco- Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza – Primo commento, ed. Cedam 2019.

Nel caso di specie il ricorso al credito è sempre stato giustificato dalle primarie esigenze familiari e, soprattutto, dalla esigenze di cura della sig.ra Barreca, non pianificabili ex ante; tuttavia, l'aggravarsi della situazione debitoria dei ricorrenti è stato agevolato dalle impreviste necessità terapeutiche e dalle ripetute operazioni di refinancing che nell'arco di quasi un ventennio hanno interessato il ricorrente con conseguenti, quasi parossistici, meccanismi di progressivo incremento dell'esposizione debitoria, dettati esclusivamente dalla volontà di far fronte alle necessità di vita ed evitare contestualmente l'inadempimento. **Il Tripodi, quindi, assume nuove obbligazioni nel corso degli anni soprattutto per far fronte alle crescenti esigenze di cura della consorte, del tutto impreviste e non pianificabili, ma anche per regolare le obbligazioni assunte in precedenza, finendo pertanto (con la grave partecipazione delle società finanziarie) con il sovraindebitarsi progressivamente.** E' questo il fenomeno che in dottrina si è definito con il termine di “sovraindebitamento attivo” (Penàs Morano B. - Porrini D. “Sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell'accesso al credito ed obblighi del finanziatore” - Banca, Borsa, Titoli di Credito – ed. 2015) per distinguerlo dall'altra forma di sovraindebitamento “passivo” causato da eventi traumatici, da fattori congiunturali imprevedibili che fanno venire meno la fonte di reddito del consumatore.

La situazione di sovraindebitamento dei coniugi [REDACTED] pertanto, scaturisce dalle esigenze di far fronte all'accollo del mutuo per la ristrutturazione dell'abitazione principale, a cui si sono aggiunte le imprevedibili e crescenti necessità di spesa legate al percorso terapeutico cui si è dovuta sottoporre la sig.ra Barreca per oltre quindici anni; il tutto aggravato dal ripetuto ricorso ai meccanismi di finanziamento del debito, con ogni conseguenza in termini di progressività degli obblighi restitutori. Pertanto per far fronte alle necessità di coprire i costi del mutuo

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

ed i crescenti ed imprevisti oneri sanitari si è dovuto far ricorso all'indebitamento innescando un circolo vizioso sull'accesso al credito al consumo da cui oggi risulta impossibile uscire.

Da quanto detto discende l'assoluta involontarietà dell'attuale situazione di insolvenza e sovraindebitamento che oggi affligge i coniugi [REDACTED] soggetti che hanno solamente inteso soddisfare le preminenti esigenze familiari ed il cui agire è evidentemente scevro di colpa, intesa come comportamento irragionevole di mancata previsione di impossibilità di adempiere, avendo come riferimento il proprio reddito ed il proprio patrimonio. Nel caso di specie, senza trascendere in frettolosi giudizi morali, il giudizio che l'adito Tribunale formulerà circa la meritevolezza del ricorrente nell'accesso alla presente procedura, non potrà che convergere con quello espresso da questa difesa, basato sul livello di capacità previsionale bassa del ricorrente/consumatore, non certo ancorato alla nozione di diligenza professionale (sullo schema dell'art. 1176 c.c.), tenuto conto della natura di semplice consumatore del [REDACTED]

Da quanto esposto l'odierno Giudicante avrà modo di constatare come l'istante non si sia mai sottratto, per quanto possibile, al pagamento dei propri debiti, avendo altresì contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva di adempierle; non dimentichiamo, a tal proposito, la posizione lavorativa e reddituale del [REDACTED] connotata dei requisiti della stabilità e della adeguatezza alle mansioni ricoperte all'interno di una sigla sindacale, per come si dirà nel prosieguo.

3. Sulla condotta degli istituti di credito – Sulla valutazione del merito creditizio

Ferma "l'incolpevole responsabilità" del sig. [REDACTED] e della moglie, si auspica che il giudizio di meritevolezza del Giudicante – condotto a tutela del ceto creditori, stante l'assenza di voto nel caso di specie – non prescinda da un bilanciamento delle diverse posizioni di forza e professionalità tra istituto finanziario – lo stesso che il giudizio di meritevolezza è volto a tutelare – e consumatore e del corretto squilibrio contrattuale tra le

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

parti, e ciò anche alla luce della nuova disciplina del sovra-indebitamento racchiusa nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (di seguito CCII).

Così come segnalato dalla più recente giurisprudenza di merito (Tribunale Napoli Nord 18.5.2018), al fine di valutare la meritevolezza del debitore ad accedere ai benefici della legge 3/2012, bisognerà prendere in considerazione l'atteggiamento dei finanziatori nell'apprezzamento del cosiddetto "merito creditizio".

In realtà la fattispecie in esame deve essere letta nella duplice visione prospettica che, da un lato, individua il necessario requisito della meritevolezza tenendo conto della valutazione positiva che gli intermediari, ex art. 124 bis comma 1 TUB, hanno effettuato sull'idoneità del richiedente di accedere al finanziamento, dall'altro esime il debitore dalla eventuale colpevolezza allorquando egli abbia fatto affidamento nella funzione valutativa dei finanziatori, poi risultata imprudente.

Nel caso dei coniugi ██████████ vengono in rilievo entrambi gli aspetti, tenuto conto che tutti gli enti finanziatori hanno continuato ad erogare credito senza sollevare alcun dubbio di adeguatezza dello stesso ad accedere ad ulteriori finanziamenti.

Peraltro, risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che conferisce rilievo, ai fini della valutazione della meritevolezza del debitore, all'apprezzamento del cosiddetto "merito creditizio" da parte dei finanziatori (in ragione della previsione contenuta nell'art. 124 bis T.U.B.) qualora questi ultimi abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante (Tribunale Napoli Nord 18.5.2018).

L'art. 12 bis comma 3 della legge 3/2012 (che dispone che il giudice ai fini dell'omologa deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali) deve essere letto in modo coordinato con l'art. 124 bis comma 1 del TUB, che prevede che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. In coerenza con tale disposizione, si deve ritenere – quindi – che l'intermediario, nell'ottica di tutela della posizione del finanziante, debba rifiutare la concessione del finanziamento al consumatore immeritevole di accedervi.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia stato violato l'art. 124 bis TUB (come nel caso di specie), il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento possa ricondursi in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Da ciò si deduce che, qualora l'istituto di credito abbia preventivamente vagliato il merito creditizio del richiedente, quest'ultimo non possa essere ritenuto in colpa per aver fatto affidamento sulla capacità valutative dell'ente. La lettura combinata dell'art. 12 I.3/2012 e dell'art. 124 bis TUB comporta che il Giudicante non debba riconoscere la meritevolezza nell'accesso alle procedure esdebitative allorquando il consumatore si sia rappresentato ed abbia voluto (con evidente valorizzazione dell'elemento psicologico) provocare la situazione di sovraindebitamento, fornendo false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto.

In proposito si esprime ancora il Tribunale di Napoli Nord nella nota sentenza 21.12.2018, affermando che *“Non è da ravvisarsi colpa del consumatore laddove il soggetto finanziatore non abbia ottemperato all'obbligo imposto dall' art. 124 bis, primo comma, del T.U.B. - essendo l'unico soggetto obbligato, per professionalità ed esperienza, a farlo - ovvero di valutare l'accesso al credito con l'obiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio, ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento. Sotto questo profilo, il consumatore non può essere considerato colpevole del sovraindebitamento, nella misura in cui egli abbia riposto fiducia nel finanziatore stesso”.*

Nella fattispecie, le società finanziarie hanno continuato a finanziare nell'arco di oltre quindici anni il sig. [REDACTED] con la ovvia conseguenza che la valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito è sicuro elemento rafforzativo del giudizio di meritevolezza sui ricorrenti.

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

In tal senso, ci si deve soffermare anche sulle novità legislative introdotte con il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza laddove, all'art. 68 terzo comma, si valorizza il merito creditizio, dovendo l'O.C.C. indicare se il finanziatore ne abbia o meno tenuto conto. A tal proposito, appare utile rivolgere brevemente lo sguardo alla Relazione illustrativa del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza nella quale, riferendosi alla procedura da sovraindebitamento, si legge: *"In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)".* Ebbene, nella fattispecie paiono difettare totalmente sia malafede che intento o condotta fraudolenti in capo al Sig. [REDACTED] il cui operato è stato dettato, semmai, da uno "stato di necessità". E - prosegue la Relazione illustrativa – proprio *"poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è previsto di responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione)".* Circa l'art. 69 del

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

Codice la Relazione illustrativa rimarca come sia *“innovativa la previsione del comma 2 che, coerentemente con la legge delega, commina sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato”*. La recente riforma delle procedure concorsuali, quindi, ha implementato la disciplina racchiusa nella legge n. 3/2012, affiancando *“tecniche di prevenzione”* a *“strumenti diretti a consentire la liberazione dai debiti civili”*, *“prima fra tutte attraverso un’adeguata disciplina del merito creditizio e da altrettanto adeguate sanzioni per il finanziatore che tali regole violi”*. La c.d. *“Legge salva suicidi”*, così facendo, aveva *“ottenuto solo il risultato di esdebitare il soggetto in crisi economico-finanziaria e rimetterlo sul mercato, senza risolvere assolutamente il problema che causa una simile situazione”* [in termini, A. Crivelli, R. Fontana, S. Leuzzi, A. Napolitano, F. Rolfi, *“Il nuovo sovraindebitamento”*, cit., p. 43]. *“In effetti la l. n. 3/2012 non dà nessun rilievo a tale aspetto, e ciò è particolarmente grave perché di fatto nulla impedisce a un creditore qualificato che ha concesso credito in una situazione già compromessa, di contestare la convenienza del piano del consumatore sul presupposto proprio dell’assenza di meritevolezza, quando egli stesso, ben più dotato di strumenti per comprendere la non sostenibilità dell’ulteriore obbligazione da parte del debitore, ha appunto tuttavia erogato il credito, pur in presenza di una disposizione come l’art. 124 bis del t.u.b., secondo cui prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore – cioè appunto l’affidabilità di un soggetto dal punto di vista economico e finanziario – sulla base delle informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”* [in termini, A. Crivelli, R. Fontana, S. Leuzzi, A. Napolitano, F. Rolfi, *“Il nuovo sovraindebitamento”*, cit., p. 102 s.]. *“Di fatto poi ciò significherà che ove il piano preveda un trattamento particolarmente deteriore per il creditore in parola, ciò non determinerà la non omologabilità del piano dal punto di vista della fattibilità “giuridica”* [in termini, A.

Crivelli, R. Fontana, S. Leuzzi, A. Napolitano, F. Rolfi, “Il nuovo sovraindebitamento”, cit., p. 104].

Il correttivo apportato dalla riforma delle procedure concorsuali si pone nel solco tracciato dalla medesima giurisprudenza formatasi in relazione alla stessa legge 3/2012. Il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 01/03/2019 [in www.ilcaso.it], ha così statuito: *“va respinta l’opposizione all’omologa del piano del consumatore proposta sotto il profilo della meritevolezza dall’ente finanziatore (nella specie, il cessionario del credito), ove emerge che al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con l’istituto di credito il debitore si era già visto revocare il fido da altro istituto di credito con conseguente trattenuta di una mensilità di stipendio. Ciò alla luce della responsabilità del medesimo ente finanziatore ai sensi dell’art. 124 TUB, a mente del quale “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente, per cui l’ente ha l’onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l’accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.* In tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII) che all’art. 68 terzo comma prevede che *“l’OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”.*

Nel caso di specie, peraltro, si offre materiale utile per sottolineare altresì la responsabilità degli istituti di credito nell’incentivare il ricorso a ripetute forme di finanziamento (con consolidamento), giacchè tale prassi deriva da una pratica commerciale invalsa nell’arco dell’ultimo ventennio che ha contribuito ad una diseducazione dell’utenza nel ricorso al

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

credito. Tale considerazione risulta palmare nel caso di specie laddove, come viene esposto nella relazione particolareggiata del Gestore, gli istituti di credito hanno senz'altro e colposamente peccato di negligenza, imprudenza ed imperizia nella valutazione del merito creditizio attinente al reclamante. Ciò ha determinato un'evidente esimente di colpevolezza in capo al debitore. Per citare la già menzionata sentenza del Tribunale di Rimini del 1 marzo 2019, **“...omissis...*il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto “l’intermediario” titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla sua relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.*”**

SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

- 1 - **mutuo ipotecario** in cointestazione ai ricorrenti, contratto originariamente con Banco di Napoli spa in data 01.08.2002 (oggi Intesa Sanpaolo spa) e poi rinegoziato con consolidamento con il medesimo Istituto in data 13.09.2007, per mezzo del quale è stata erogata la complessiva somma di € 125.000 al tasso di interesse del 6,05 %, per la durata di 25 anni, rimborsabile mediante pagamento di n. 300 rate mensili di € 810,20 cadauna, regolarmente in ammortamento e quindi attualmente **onorato fino a dicembre 2020**, che vede alla data del 30.11.2020 un residuo debito di € 82.311,01 (allegato in atti);
- 2 - **prestito personale** contratto dal sig. [REDACTED] in data 06.11.2014 con Findomestic Banca spa, poi ceduto ad IFIS NPS Spa, per consolidamento prestiti precedenti, al tasso di interesse del 9,27 % TAEG, per l'importo di € 96.732,00 e della durata di anni 10, **onorato fino a gennaio 2019**, rimborsabile mediante pagamento di 120 rate mensili per € 806,00 cadauna, che vede alla data odierna un debito residuo di € 47.387,77 (allegato in atti);
- 3 - **prestito personale** contratto dal sig. [REDACTED] con Compass Banca spa in data 10.06.2016 per consolidamento prestiti precedenti, al tasso di interesse del 10,78% TAEG, per l'importo di € 32.172,00, **onorato fino a gennaio 2019**,

rimborsabile mediante pagamento di 84 rate mensili per € 383,00 cadauna, che vede alla data odierna un debito residuo di € 16.719,84 (allegato in atti);

- **prestito personale** contratto dal sig. [REDACTED] con Agos Ducato spa in data 20.03.2013 per consolidamento prestiti precedenti, al tasso di interesse del 13,45% TAEG, per l'importo di € 57.787,00 in cui risulta coobbligata anche la sig.ra [REDACTED] onorato fino a dicembre 2018, rimborsabile mediante pagamento di 120 rate mensili per € 480,00 cadauna, che vede alla data odierna un debito residuo di € 19.546,13 (allegato in atti);
- **prestito personale – cessione di credito**, contratto dal sig. [REDACTED] con We Finance spa, oggi ceduto a Pitagora spa, per l'importo di € 87.840,00, onorato fino a luglio 2020 ed in corso di ammortamento, della durata di anni 15, rimborsabile mediante pagamento di 180 rate mensili per € 488,00 cadauna, che vede alla data odierna un debito complessivo di € 43.432,00 (allegato in atti);
- **apertura di credito – carta di credito revolving**, accordata al sig. [REDACTED] Domenico da Findomestic Banca spa per l'importo iniziale di € 5000, credito oggi ceduto a IFIS NPL Spa, onorata fino a dicembre 2018, rimborsabile mediante pagamento di 25 rate mensili per € 200,00 cadauna, che vede alla data odierna un residuo debito pari ad € 4.965,13 (allegato in atti);
- **apertura linea di credito** concessa al sig. [REDACTED] da Agos Ducato spa, per l'importo originario di € 2900, rimborsabile mediante pagamento di n. 24 rate mensili pari ad € 119,00, onorato fino a dicembre 2018 (allegato in atti), che vede alla data odierna un debito residuo di € 1.067,14;
- **debiti consolidati** del sig. [REDACTED] con l'Amministrazione Finanziaria dello Stato per € 1275,42 dovuti all'Agenzia delle Entrate Riscossione (come da prospetto allegato).

I dati della situazione debitoria familiare, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

CREDITORI	IMPORTI	RESIDUI
Intesa San Paolo spa	€ 125.000,00	€ 82.311,01
IFIS Nps spa	€ 96.732,00	€ 47.387,77
Compass Banca spa	€ 32.172,00	€ 16.719,84
Agos Ducato spa	€ 57.787,00	€ 19.546,13
Pitagora spa	€ 87.840,00	€ 43.432,00
IFIS Nps spa	€ 5.000,00	€ 4.965,13
Agos Ducato spa	€ 2.900,00	€ 1.067,14
Amministrazione Finanziaria	€ 1.275,42	€ 1.275,42

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai fatti:

α) composizione del nucleo familiare:

come si evince dalla certificazione dello stato di famiglia, il nucleo familiare si compone dei seguenti membri: [REDACTED] e [REDACTED].

β) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia:

le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad € 1.240,00 mensili circa e comprendono:

Spese per beni di prima necessità: generi alimentari, vestiario, scarpe	€ 350,00
Spese per medicine di vario tipo e visite mediche specialistiche	€ 200,00
Acquedotto e rifiuti (annuale)	€ 840,00
Energia elettrica, telefono	€ 100,00
Gas metano per il riscaldamento	€ 50,00
Spese telefoniche	€ 0,00
Tempo libero	€ 0,00

Telefoni cellulari	€ 50,00
Spese carburante veicoli	€ 200,00
Assicurazioni varie (annuali)	€ 1.200,00
Bolli veicolo (annuale) e canone possesso TV	€ 550,00
Spese condominiali	€ 0,00
Spesa meccanico (manutenzione veicoli) (annuale)	€ 200,00
TOTALE SPESE ANNUE	€ 14.880,00
TOTALE SPESE MENSILI	€ 1.240,00

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dalla documentazione allegata è la seguente:

il [REDACTED] ha lavorato alle dipendenze del [REDACTED] svolgendo le mansioni di direttore di sede provinciale; adesso in pensione con prestazione pensionistica mensile di € 2400,00 al netto delle trattenute fiscali ed al lordo della cessione del quinto dello stipendio, come da cedolino di pensione Modello O-bis M, allegato al presente atto. La quota di reddito disponibile, quindi, considerando anche la 13^a mensilità, ammonta ad € 2500,00 circa. La predetta situazione economica, peraltro, risulta acclarata dalla copia del cedolino pensionistico che si allega alla presente istanza.

La Sig.ra [REDACTED] percepisce assegno di invalidità civile parziale, per € 286,81 mensili, come da prospetto riepilogativo contenuto nel certificato di pensione allegato in atti.

TABELLA REDDITI

2016	2017	2018	2019	2020
€ 49.784 al lordo	€ 47.849 al lordo	€ 44.030 al lordo	€ 44.030 al lordo	€ 44.330 al lordo

Complessivamente, dunque, allo stato attuale per il sostentamento della famiglia, il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] possono contare mediamente su entrate nette mensili pari ad € 2.700,00 circa (**€ 2.686,81**).

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

χ) Elenco di tutti i beni dei debitori

I beni immobili di proprietà della Sig.ra [REDACTED], come risulta anche dalla visura catastale allegata e dagli estratti delle ispezioni ordinarie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Calabria, sono i seguenti:

- abitazione principale di tipo popolare, di proprietà della sig.ra [REDACTED] [REDACTED], acquisita in ragione di donazione; il cespite risulta ubicato in Reggio Calabria, alla via [REDACTED] identificato al NCEU al foglio [REDACTED] Sez. [REDACTED] particella [REDACTED] sub [REDACTED] classe 3, composta da 5 vani, categoria A/4, rendita catastale [REDACTED] mq [REDACTED], sul quale insiste ipoteca volontaria iscritta in favore di Intesa Sanpaolo spa;
- quota di proprietà pari ad $\frac{1}{4}$ del cespite immobiliare costituente negozio/bottega ed intestato alla sig.ra [REDACTED] ubicato in Reggio Calabria alla via [REDACTED] [REDACTED] identificato al NCEU al foglio di mappa [REDACTED] [REDACTED] particella n. [REDACTED] sub [REDACTED] categoria C 1, consistenza mq 125, rendita catastale € [REDACTED];
- nuda proprietà rinvenibile in capo alla sig.ra [REDACTED], di appartamento di tipo economico ubicato in via [REDACTED] n. [REDACTED] di Reggio Calabria, identificato al NCEU al foglio [REDACTED] Sez. [REDACTED] particella [REDACTED] sub [REDACTED] classe [REDACTED] composto da 3,5 vani, categoria A/3, rendita catastale € [REDACTED] mq [REDACTED] su cui insiste il diritto di usufrutto/abitazione in favore della sig.ra [REDACTED] madre della sig.ra [REDACTED] [REDACTED].

Il valore di mercato dei seguenti beni è il seguente:

Per ciò che concerne l'abitazione principale di proprietà della sig.ra [REDACTED] [REDACTED], ubicata in Reggio Calabria alla via [REDACTED] il valore si aggira attorno a complessivi € 119.200,00 (€ 800 per mq) come da valutazione effettuate mediante i criteri dettati dall'Osservatorio per il Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, la cui scheda viene allegata alla presente.

Per quanto concerne il cespite immobiliare avente destinazione d'uso C1 magazzino, ubicato in Reggio Calabria alla via [REDACTED] di cui la sig.ra [REDACTED] ha una quota di comproprietà pari ad $\frac{1}{4}$, il valore di mercato dello stesso si aggira attorno ai 115.000,00

euro, come da valutazione effettuata attraverso i dati dell'Osservatorio per il Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, tenuto dell'ubicazione e del grado di vetustà dello stesso. Alla sig.ra [REDACTED] andrebbe riconosciuto il valore pro quota di € 28.750,00.

In ultimo, il cespite immobiliare di cui la sig.ra [REDACTED] ha la nuda proprietà, ovvero quello ubicato in Reggio Calabria alla via [REDACTED] n. [REDACTED] il valore di mercato dello stesso si aggira attorno ai 58.000,00 (700 € a mq) euro, come da valutazione effettuata attraverso i dati dell'Osservatorio per il Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, tenuto dell'ubicazione e del grado di vetustà dello stesso. Alla sig.ra [REDACTED] andrebbe riconosciuto quindi un valore della nuda proprietà pari alla metà del valore di mercato.

Oltre ai beni immobili di cui sopra, di proprietà della [REDACTED] il Sig. [REDACTED] è proprietario di un autoveicolo e di un motociclo su cui insiste un provvedimento di fermo amministrativo iscritto da Equitalia spa attualmente in estinzione con pagamento dilazionato in ragione di adesione alla definizione agevolata ex d.l. 34/2019 (di cui si depositano le visure PRA): autoveicolo Fiat targato DD397DK, immatricolato nell'anno 2007 ed acquistato dal ricorrente nell'anno 2009, e motoveicolo Kawasaki targato DF42278, immatricolato nell'anno 2008, il cui valore commerciale ammonta approssimativamente ad € 3000, come da valutazione "autoscout24", allegata in atti.

La sig.ra [REDACTED] non dispone di altri beni immobili ad eccezione di quelli sopra menzionati, né di altri beni mobili registrati o crediti.

Il sig. [REDACTED] non dispone di beni immobili né di altri beni mobili registrati o di crediti.

Attualmente la famiglia sta utilizzando solo il c/c intestato ai coniugi [REDACTED] sul quale viene accreditata la prestazione pensionistica di cui il ricorrente è titolare.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi cinque anni.

SULLA MERITEVOLEZZA

Com'è noto, nella fattispecie prevista dalla legge ed afferente il cosiddetto "piano del consumatore", la valutazione sulla meritevolezza del debitore-consumatore ad accedere al beneficio di cui si tratta, mancando il voto dei creditori, necessita di un approfondito esame da parte del Giudicante. Nel caso di specie, la famiglia a cui fa capo il ricorrente ha

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

dovuto sostenere nel corso dell'ultimo ventennio **le impreviste e crescenti spese per le cure medico-specialistiche a cui la sig.ra [REDACTED] si è dovuta sottoporre.** Tale stato di cose ha chiaramente acuito le necessità di spesa del nucleo familiare a cui ci riferiamo. A ciò si aggiunga che l'appartamento in cui i [REDACTED] e la sua famiglia ha abitato da oltre un decennio è stato donato alla sig.ra [REDACTED] ma ha necessitato di una totale ristrutturazione che ha comportato infatti l'esposizione debitoria conseguente all'accensione del mutuo ipotecario con Intesa Sanpaolo spa.

L'accesso al credito ottenuto dal nucleo familiare del ricorrente è stato richiesto per il soddisfacimento delle primarie esigenze di cui sopra, facendo affidamento alla sicura capacità reddituale del [REDACTED] (prima del collocamento in quiescenza, lo stesso ha rivestito le funzioni di responsabile e legale rappresentante della sede zonale del [REDACTED], escludendo categoricamente che lo stesso consumatore avesse potuto assumere le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che avesse colposamente determinato il sovra-indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La natura ingravescente della patologia psichiatrica di cui soffre la ricorrente, poi, ha evidentemente provocato un'accresciuta necessità di spesa, provocando in definitiva lo stato di sovraindebitamento. Ai primi finanziamenti dettati dalle esigenze abitative, si sono via via accompagnati i ripetuti accessi al mercato creditizio, divenuti poi ingestibili a causa dell'imprevedibile ingravescenza della patologia psichiatrica di cui soffre la [REDACTED]. Ed è proprio in tale profilo che si coglie la meritevolezza dei ricorrenti ad accedere al beneficio di cui trattiamo, in ragione del consolidato orientamento che attesta siffatto requisito per il debitore *“che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati”* - Tribunale di Udine del 04.01.2017.

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Con l'innovativo istituto del piano del consumatore il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte"* (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012).

Proprio la particolare incidenza del piano omologato sulle situazioni soggettive dei creditori ha fatto sì che il legislatore imponesse al giudicante il riscontro della c.d. meritevolezza del consumatore, espressione ormai invalsa nella prassi con la quale intende indicarsi il positivo riscontro da parte del Giudice in merito al fatto che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 bis, co. 3, della Legge citata).

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno offerto ampia dimostrazione documentale in ordine alla genesi dell'esposizione debitoria ed al successivo sovraindebitamento, scaturiti dalle esigenze **di far fronte inizialmente all'accollo del mutuo per la ristrutturazione dell'abitazione principale, a cui si sono aggiunte le sempre crescenti ed imprevedibili necessità di spesa legate al percorso terapeutico cui si è dovuta sottoporre la sig.ra [REDACTED] per oltre quindici anni; il tutto aggravato dal ripetuto ricorso ai meccanismi di finanziamento del debito, con ogni conseguenza in termini di progressività degli obblighi restitutori. Pertanto per far fronte alle necessità di coprire i costi del mutuo e di far fronte agli imprevisti e crescenti costi sanitari si è dovuto far ricorso all'indebitamento innescando un circolo vizioso sull'accesso al credito al consumo da cui oggi risulta impossibile uscire.** Dall'accedere ad un singolo finanziamento al ritrovarsi poi invischiato in una situazione debitoria di sovraindebitamento, il passo è breve. Come dimostrato *per tabulas*, l'originaria esposizione

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

debitoria ha generato ulteriori richieste di finanziamento, avallate ed evase da differenti Istituti di credito al fine di estinguere i primigeni rapporti obbligazionari, consolidando ed incrementando esponenzialmente il debito originariamente contratto.

Da quanto dedotto in ricorso il Giudicante potrà ricavare gli elementi sufficienti e necessari per valutare la meritevolezza dei ricorrenti nell'accesso alla procedura, **non perdendo di vista la concreta vicenda sottoposta al vaglio dell'omologa, ossia la iniziale situazione finanziaria dei proponenti, le ragioni sottese all'indebitamento, le eventuali specificità del contesto familiare, il grado di conoscenza dei meccanismi di funzionamento degli strumenti creditizi.**

Ed è proprio in tale direzione che dovrà muoversi il giudizio che l'On.le Tribunale adito dovrà esitare nel valutare le vicende economico-finanziarie dei coniugi [REDACTED] nel solco della più illuminata giurisprudenza (Tribunale Catanzaro del 28.02.2018) che evidenzia come ***“i parametri da impiegare nel vaglio del c.d. requisito della meritevolezza, considerati in una più ampia ottica di sistema che tenga conto della ratio sottesa alle procedure di sovraindebitamento - volte a conferire una “seconda chance” al debitore non fallibile - possano essere individuati con un certo margine di elasticità”.***

Questa difesa non può che convenire con l'orientamento più recente dei vari Tribunali italiani (Tribunale Rimini del 20.08.2018, Tribunale di Catanzaro del 28.02.2018, Tribunale di Termini Imerese del 28.04.2017) secondo cui ***“Il sovraindebitamento colposo può escludersi quando ad una situazione finanziaria inizialmente adeguata (la percezione di due stipendi da lavoro dipendente a fonte della contrazione di debiti proporzionati alle entrate dei coniugi) segua un evento particolarmente incisivo per l'economia familiare (legato a bisogni certamente non voluttuari, qual è la necessità di effettuare spese mediche)...omissis...che, in una spirale di indebitamento crescente, porti la coppia a stipulare nuovi finanziamenti di durata maggiore e rata inferiore, nel tentativo di riacquisire margini di liquidità”.***

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

Nella specie, dall'iniziale sostenibilità del debito conseguente alla stipula del contratto di mutuo individuale, si è passati - sulla spinta della straordinarie e crescenti necessità terapeutiche della sig.ra [REDACTED] - ad una situazione di insostenibilità accresciuta anche dal comportamento negligente e spregiudicato dei finanziatori.

In tal senso, la più recente giurisprudenza di merito (si veda *ex multis* - Tribunale Bergamo 12 dicembre 2014) si esprime confermando che deve essere considerato suscettibile di omologazione, il piano avanzato da un consumatore che si sia indebitato *"per esigenze determinate dalla ristrutturazione della propria abitazione e dalla conseguente necessità di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedentemente assunti, nonché per sopperire alle esigenze di sopravvivenza dei familiari"* - Tribunale di Catania 17 giugno 2014 in Foro Italiano fasci. I parte I pag. 316.

Ed ancora, sarebbe omologabile, come nel caso di specie, il piano del consumatore che abbia ad oggetto una situazione debitoria *"generata per effetto di un naturale ed assai comune processo di sostentamento del nucleo familiare, nel corso di periodi in cui sussistevano – in larga misura – le condizioni economiche e finanziarie per far fronte agli impegni assunti"* Tribunale di Monza – 22 giugno 2017 in Rivista dei Dottori Commercialisti – 2017 fasc. 4 pag. 581 e ss.

Un preciso richiamo merita il comportamento dei finanziatori (e nello specifico del creditore ipotecario) che, piuttosto che agevolare la solvibilità del richiedente e l'adempimento delle obbligazioni assunte, **ne hanno invece aggravato la posizione, rifiutando più volte** – in maniera deliberata e senza giustificazione alcuna – **la rinegoziazione del mutuo**. A dimostrazione di quanto appena detto **si depositano le comunicazioni email scambiate tra l'istituto di credito ed il sottoscritto difensore, dalle quali emerge senza tema di smentita la volontà quasi persecutoria del creditore mutuante che rifiuta ingiustificatamente la richiesta di rinegoziazione del mutuo ipotecario a condizioni più favorevoli al mutuatario**, adeguando il saggio di interesse agli attuali indici di mercato (ad oggi previsto al tasso medio dell'1,08% - fonte Euribor). A tal proposito, non

Avv. Giuseppe Cotroneo

Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria

Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120

pec: cotroneog@pec.it

sfuggirà al Giudicante l'eccessiva onerosità del contratto di mutuo, fino ad oggi perfettamente e compiutamente onorato dai coniugi [REDACTED] che prevede un tasso di interesse pari al 6,05%. Ed è proprio in tale ambito che potrà anche incidere la decisione del Giudicante che potrà ordinare la rinegoziazione del mutuo secondo gli attuali indici di mercato.

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi i percentuali differenti. In particolare il debitore propone il pagamento del 100% dei crediti privilegiati ed in prededuzione ed il pagamento del 45% di quelli chirografari.

Preliminarmente si segnala che l'Istituto di credito mutuante non ha mai inteso riconoscere al Tripodi la facoltà di rinegoziare il mutuo ipotecario alle più favorevoli condizioni che – ad oggi – il mercato dei mutui offre ai consumatori/risparmiatori; si evidenzia, infatti, come il contratto di mutuo ipotecario stipulato con Intesa Sanpaolo spa vede il 6,05% quale tasso di interesse originariamente determinato, mentre alla data odierna il tasso di interesse medio applicato dagli istituti di credito è fissato all'1,08%, in linea con l'attuale EURIRS, ovvero il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Esso è diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea e rappresenta una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap.

Tuttavia, gli odierni ricorrenti intendono onorare ancora una volta le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo, garantendo l'integrale pagamento dei creditori privilegiati. Potrà essere l'odierno Giudicante a valutare l'eccessiva onerosità delle condizioni del contratto di mutuo, atualizzando le condizioni economiche relative al tasso di interesse e commisurandole agli attuali indici.

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella è di € 217.875,26 cui vanno, però, sommate:

- le spese della procedura di sovra-indebitamento che ammontano a euro 7.445,57 (iva e cassa compresa) in favore del Gestore, euro 1.263,39 (iva compresa) in favore dell'Organismo di composizione della crisi (come preventivato ed accettato dai ricorrenti), a cui vanno aggiunti € 4.075,00 onnicomprensivi, a titolo di onorari per il sottoscritto difensore, computati ai minimi tariffari sulla scorta dell'entità della massa passiva ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 37/2018, per cui il debito complessivo ammonta ad € 229.488,40 come meglio evidenziato nella tabella seguente (in cui viene specificata la percentuale di soddisfazione di ciascuno dei creditori) di cui € 12.783,96 per spese giudiziali in prededuzione, € 83.586,43 a titolo di crediti privilegiati, ed € 133.118,01 a titolo di crediti chirografari:

CREDITORE		IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFAZIONE
Dott. Moschella ed O.C.C.	PRIVILEGIATO IN PREDEDUZIONE	€ 8.708,96	€ 8.708,96	100%
Avv. Cotroneo	PRIVILEGIATO IN PREDEDUZIONE	€ 4.075,00	€ 4.075,00	100%
TOTALE IN PREDEDUZIONE	PREDEDUZIONE	€ 12.783,96	€ 12.783,96	100%
Intesa San Paolo	PRIVILEGIATO	€ 82.311,01	€ 82.311,01	100,00%
IFIS spa	CHIROGRAFARIO	€ 47.387,77	€ 21.324,50	45,00%
Compass Banca	CHIROGRAFARIO	€ 16.719,84	€ 7.523,93	45,00%
Agos Ducato	CHIROGRAFARIO	€ 19.546,13	€ 8.795,76	45,00%
Pitagora spa	CHIROGRAFARIO	€ 43.432,00	€ 19.544,40	45,00%
IFIS spa	CHIROGRAFARIO	€ 4.965,13	€ 2.234,31	45,00%
Agos Ducato	CHIROGRAFARIO	€ 1.067,14	€ 480,21	45,00%
Amministrazione	PRIVILEGIATO	€ 1.275,42	€ 1.275,42	100,00%

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

Finanziaria				
-------------	--	--	--	--

La somma che si propone di pagare è € **156.273,50** così composta:

- a) € 8.708,96 compensi professionali in prededuzione;
- b) € 4.075,00 compensi professionali in prededuzione;
- c) € 82.311,01 quale importo dei crediti privilegiati;
- d) € 59.903,11 crediti chirografari che saranno pagati in misura del 45,00%;
- e) € 1.275,42 debiti verso l'amministrazione finanziaria, per i quali, secondo la giurisprudenza maggioritaria, non può spiegare efficacia l'eventuale piano del consumatore.

I ricorrenti invocano nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

Per ciò che concerne il creditore Pitagora spa, titolare di credito proveniente da cessione di quota di stipendio/pensione, appare utile menzionare la più recente giurisprudenza laddove si appalesa il principio secondo cui: *"Laddove il debitore, che trovandosi in stato di crisi da sovraindebitamento abbia proposto, quale consumatore, ai creditori un piano di ristrutturazione dei suoi debiti ai sensi dell'art. 7 della legge 3/2012, sia titolare, quale dipendente pubblico, di crediti di lavoro e di TFR, sui quali un creditore abbia in precedenza ottenuto, mediante una forma di adempimento coattivo, un vincolo di destinazione, si deve ritenere che anche con riferimento a tali crediti il piano possa prevedere delle nuove modalità di soddisfazione; ciò in quanto la natura concorsuale del procedimento mediante il quale il debitore cerca di uscire da quello stato e la necessità di applicare la parità di trattamento tra tutti i creditori chirografari **renderebbe incoerente, dal punto di vista sistematico, escludere che anche il finanziatore cessionario del quinto possa essere assoggettato ad una eventuale riformulazione delle modalità di adempimento del suo credito**"* - Tribunale di Grosseto, 09 maggio 2017 – Giudice Claudia Frosini.

PIANO RATEALE

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

Il debito da rateizzare è dunque pari ad € 156.273,50 e il piano proposto prevede il pagamento integrale del mutuo ipotecario (credito privilegiato) secondo l'originario piano di ammortamento ovvero secondo il nuovo piano di ammortamento che verrà stilato sulla scorta dell'eventuale sostituzione del tasso di interesse attualmente in vigore con quello commisurato agli indici economici attuali, per come verrà deciso dall'III.mo Sig. Giudice, quindi il pagamento in favore dei creditori in anni 10, come da tabella allegata al presente ricorso.

Il pagamento delle rate secondo il presente piano inizierà il 1 gennaio 2021 con i pagamenti dei crediti in prededuzione e privilegiati fino al 31 dicembre 2022; dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2030 le rate corrisposte serviranno ad estinguere i creditori chirografari, mentre il piano di ammortamento del mutuo continuerà ad essere rispettato sino alla sua naturale scadenza, fatte salve eventuali nuove determinazioni del Tribunale.

L'orizzonte temporale del presente piano è stato calibrato in ragione della necessità di coniugare la sostenibilità per il nucleo familiare dei ricorrenti con le esigenze di soddisfacimento dei creditori privilegiati e, secondariamente, dei chirografari. In tal senso, seguendo gli insegnamenti dettati dai giudici di legittimità in materia di concordato, deve ritenersi che il piano o la proposta debbano prevedere il soddisfacimento dei creditori *in un lasso di tempo ragionevole* (cfr. Cass., Sez. Un. 1521/2013).

Appare utile menzionare, a tal proposito, la sostenibilità e la idoneità alla omologazione della presente proposta, anche in ragione della previsione di pagamento in prededuzione dei crediti attinenti le spese di procedura in favore dell'OCC e del sottoscritto procuratore costituito; in tal senso, la giurisprudenza maggioritaria si è così espressa: *“Non osta all'omologazione, ex art. 12 bis della Legge 3/2012, di un piano del consumatore proposto ai sensi dell'art. 9 di detta legge, laddove la sua completezza, sostenibilità e fattibilità risultino attestate dall'Organismo di composizione della crisi e laddove lo stesso appaia al tribunale, per tutti gli altri aspetti richiesti dalla normativa sul sovraindebitamento, ed in particolare in ragione della soddisfazione dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e dell'assenza di atti di frode ai creditori, del tutto meritevole di trovare accoglimento, la*

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

circostanza che esso preveda il pagamento in prededuzione dei compensi al professionista incaricato e agli avvocati costituiti, vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato degli stessi, evidentemente strumentale al raggiungimento di quel risultato" - Tribunale di Napoli, Sezione Volontaria Giurisdizione, 16 novembre 2017 – Giudice designato Nicola Graziano

MODALITA' DI PAGAMENTO

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso del ricorrente.

Poiché le entrate mensili familiari ammontano a € 2700 circa e la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 1240,00 circa al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di € 1446,00 circa, per soddisfare tutti i creditori, come sopra meglio indicato.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo:

il Sig. [REDACTED] ha domiciliato l'accredito della pensione sul conto corrente bancario intestato allo stesso. L'Istituto di Credito riceverà autorizzazione alla disposizione di addebito sul medesimo conto entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile concordata nel presente piano che sarà distribuita come da prospetto di pagamento con indicazione delle rate cadenzate per anno e per mensilità, come da tabella allegata alla relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi.

Per il primo anno (verosimilmente dal mese di gennaio 2021 al 31.12.2021) la somma che verrà destinata alle spese in prededuzione è di € 6.783,96 mentre € 9.710,41 sarà destinata al pagamento del creditore ipotecario; per il periodo che va dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 verranno corrisposti € 6.000 in prededuzione, € 1.275,42 per il pagamento dei crediti privilegiati con l'amministrazione finanziaria, oltre al pagamento del mutuo ipotecario secondo il piano di ammortamento; dal 01.01.2023 al 31.12.2030 avverrà il pagamento del creditore ipotecario e dei creditori chirografari, come meglio sintetizzato nelle tabelle di seguito accluse.

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

In tal senso, seguendo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge 3/2012, (si veda a tal proposito, recentissima sentenza di Cassazione n. 3.07.2019 - n. 17834) il piano del consumatore può prevedere il pagamento dei debiti privilegiati in un arco temporale che vada oltre il termine annuale previsto dalla citata disposizione normativa; nel caso di specie, il pagamento dei creditori privilegiati sarà assicurato per intero, entro il termine decennale (in realtà, per ciò che concerne il creditore ipotecario, secondo l'originario piano di ammortamento), prevedendo – inizialmente – il soddisfacimento di essi unitamente ai crediti in prededuzione.

Il piano dei pagamenti viene allegato alla presente proposta di piano.

In ordine al pagamento dilazionato nel tempo dei crediti privilegiati e del credito proveniente da mutuo ipotecario, si menziona la più recente giurisprudenza – Tribunale di Milano, 18 ottobre 2017 in Giustizia Civile del 19 aprile 2018 (in tema di ammissibilità del piano del consumatore con pagamento dilazionato dei creditori privilegiati): *“Non costituisce causa ostativa all'omologa del piano il pagamento integrale del credito ipotecario in forma dilazionata e secondo le ordinarie scadenze, nei casi in cui il credito non sia stato posto a sofferenza ed il debitore si sia proposto di adempiere regolarmente il piano”*.

Il versamento potrà essere effettuato mediante disposizione di bonifico automatico che preveda entro giorno 5 di ogni mese il trasferimento dei fondi in favore dei creditori, fino all'integrale soddisfacimento del debito indicato nel piano del consumatore.

Si precisa che il debito nei confronti del creditore Intesa Sanpaolo spa e Pitagora spa (trattenuta dello stipendio) è attualmente in regolare in ammortamento e, pertanto, una volta omologato il piano, il relativo credito verrà rideterminato, decurtato quanto pagato sino all'omologa.

SULLA FATTIBILITÀ E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA

Si rimarca che il ricorrente intende dare esecuzione al piano del consumatore mediante impiego della propria pensione, credito liquido ed esigibile riscosso mensilmente quale

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

pensionato INPS. Considerata la stabilità del rapporto pensionistico con l'Ente pubblico – la probabilità di inadempienza del ricorrente al piano proposto risulta essere molto bassa. In merito alla convenienza del piano per i creditori si formulano due ordini di considerazioni:

Convenienza rispetto al recupero coattivo dei crediti: la proposta di pagamento garantirebbe ai creditori, nella loro titolarità, pagamenti immediati e mensili sin dall'omologa del piano; qualora, invece, gli stessi dovessero procedere al recupero coattivo dei rispettivi crediti mediante pignoramento di quote della pensione del ricorrente, incontrerebbero la ovvia presenza del contratto di cessione di quote della retribuzione, in essere con Pitagora srl – cessionaria della We Finance, che comporterebbe il soddisfacimento “in coda” degli altri creditori chirografari.

Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria: stante la scarsa appetibilità del patrimonio immobiliare del ricorrente, la liquidazione di esso si rivelerebbe di difficile realizzazione e di incerta redditività, non producendo certamente alcun effetto soddisfacente delle ragioni creditorie tutt'oggi esistenti in capo agli istituti di credito. Ed infatti, l'unità immobiliare tutt'oggi destinata dai coniugi [REDACTED] ad abitazione principale potrebbe essere verosimilmente soggetta ad espropriazione forzata da parte del creditore ipotecario, che vanta garanzia reale sul bene, ma – tenuto conto dei tempi di una procedura esecutiva e del verosimile abbattimento del valore di mercato del bene pari ad almeno il 15%, in caso di aggiudicazione, si ricaverebbe quindi un ipotetico risultato per complessivi € 101.320,00, nel cui ammontare potrebbe incidentalmente convergere solo il creditore chirografario Agos spa in quanto, unicamente in tale contratto di finanziamento la sig.ra [REDACTED] risulta coobbligata. Tutti gli altri creditori chirografari non potrebbero aggredire alcun bene del [REDACTED] visto che quest'ultimo non è titolare di alcunchè, fatta eccezione per il trattamento pensionistico. Per quanto concerne le ulteriori unità immobiliari della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] vista la quota di proprietà riferibile alla stessa, esse non appaiono di sicura collocabilità sul mercato. Si veda in proposito: Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 05 dicembre 2017 – Giud.

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

Giovanni Di Giorgio: *“Può trovare omologazione il piano che un consumatore proponga ai creditori, con l'ausilio di un O.C.C., ex L. 3/2012, allo scopo di risolvere una crisi da sovraindebitamento, evitando così l'espropriazione del solo immobile posseduto, laddove il giudice accerti, in particolare, che l'impossibilità per il debitore di adempiere con regolarità le obbligazioni assunte è conseguenza della perdita, da parte di questi, del precedente posto di lavoro, con conseguente diminuzione del reddito, e dell'aggravarsi delle di lui condizioni di salute, e, pertanto, che l'inadempimento non risulta dovuto ad un suo colpevole comportamento; ciò a maggior ragione qualora possa ipotizzarsi [come nel caso specifico] che l'alternativa liquidatoria dovrebbe poter far ottenere ai creditori una cifra inferiore a quella complessivamente offerta dal proponente, seppure spalmata nel non trascurabile lasso di tempo di 10 anni, tenuto conto che nelle procedure esecutive immobiliari il valore delle offerte minime è solitamente fissato nel 75% del prezzo base, che la tempistica risulta dilatata, dato che molto spesso si riesce, comunque, ad addivenire all'aggiudicazione solo dopo diversi tentativi di vendita, con conseguenti ribassi”.*

In conclusione il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo considerando anche il fatto che l'alternativa liquidazione del patrimonio porterebbe alla difficile soddisfazione dei creditori medesimi, stante la natura e l'ubicazione dei cespiti immobiliari di cui è titolare il ricorrente.

In ultimo, si sottolinea l'idoneità alla omologazione di una proposta di piano avanzata da due soggetti facenti parte del medesimo nucleo familiare, come nella specie, così come ribadito dalla più recente giurisprudenza di merito. Si veda in proposito: Tribunale di Napoli, 1 aprile 2019 – Giudice Dr. Nicola Graziano.

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

Il professionista incaricato ha verificato la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti nonché la meritevolezza dei coniugi [REDACTED] come indicato nei punti precedenti, ed in particolare che egli non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12 bis l. 3/2012).

Il Gestore della Crisi ed il sottoscritto professionista, inoltre, hanno valutato la completezza della documentazione esibita e consegnata in occasione della predisposizione del piano, posta a corredo dello stesso, giudicandola esaustiva, completa e veritiera.

Tutto quanto premesso, il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] come sopra rappresentati e difesi ricorrono all'III.mo Tribunale di Reggio Calabria affinché – ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia disporre l'apertura, con ogni conseguente statuizione in merito, ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, si chiede:

- 1) in via preliminare: sospendersi eventuali procedure esecutive e/o cautelari radicate in danno del Sig. [REDACTED] e della sig.ra [REDACTED] sino alla definitività dell'omologazione;
- 2) in via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi la sussistenza dei requisiti di legge in capo al Sig. [REDACTED] ed alla sig.ra [REDACTED] al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, accertando e dichiarando la meritevolezza degli stessi a conseguirne gli effetti richiesti e, conseguentemente, omologare il piano del consumatore proposto dai ricorrenti, disponendo l'opportuna forma di pubblicità del provvedimento, ordinando quindi il pagamento ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano medesimo, con ogni conseguente provvedimento;

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

- 3) sempre in via principale e nel merito: qualora l'On.le Tribunale adito lo ritenesse utile, necessario e rispondente alle finalità del presente piano, ordinare la novazione della clausola afferente l'entità in percentuale degli interessi del mutuo ipotecario stipulato dai ricorrenti con Intesa Sanpaolo spa, sostituendo il tasso di interesse attualmente in vigore con quello dell'1,08% pari al tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso, rimodulando così il piano di ammortamento del mutuo ipotecario stesso.


Salvo ogni altro diritto.

Fiducioso che la S.V. voglia accogliere la proposta di Piano del Consumatore sopra prospettata, si rimane in attesa della decisione dell'On.le Tribunale adito.

Con osservanza

Reggio Calabria, li 09.12.2020

AVV. GIUSEPPE COTRONEO



Si allegano i seguenti documenti:

- 1) copia contratto di mutuo ipotecario del 1.08.2002, racc. 9236 rep. 17.626;
- 2) copia contratto di mutuo ipotecario del 13.07.2007, racc. 6032 rep. 45.150, con relativo piano di ammortamento;
- 3) copia contratto prestito personale n. 20018233981430 stipulato con Findomestic Banca spa, poi ceduto ad Ifis Nps spa, del 06.11.2014;
- 4) copia contratto prestito personale n. CO000016287566 stipulato con Compass Banca spa in data 10.06.2016 per consolidamento prestiti precedenti;
- 5) copia contratto prestito personale n. PRS/047587175 stipulato con Agos Ducato spa in data 20.02.2013 per consolidamento prestiti precedenti;
- 6) copia contratto prestito personale – cessione di credito, stipulato con We Finance spa, oggi ceduto a Pitagora spa, per l'importo di € 87.840,00;
- 7) copia estratto di ruolo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- 8) copia prospetto riepilogativo rilasciato dalla banca dati Crif spa in merito alla posizione del sig. ██████████

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

- 9) attestazione ISEE relativa al nucleo familiare dei ricorrenti;
- 10) copia cedolino pensione afferente il sig. [REDACTED] rilasciato dall'INPS;
- 11) copia visura catastale relativa ai beni immobili del nucleo familiare dei ricorrenti;
- 12) copia ispezione PRA;
- 13) copia prospetto banca dati dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare, estratto dal sito dell'Agenzia delle Entrate;
- 14) copia documentazione sanitaria afferente la sig.ra [REDACTED];
- 15) copia giustificativi di spesa relativi ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà [REDACTED] nonché copia del computo metrico estimativo afferente tali lavori;
- 16) copia modello 730/2016 relativo al sig. [REDACTED];
- 17) copia modello 730/2017 relativo al sig. [REDACTED];
- 18) copia modello UNICO 2018 [REDACTED];
- 19) copia modello 730/2019 [REDACTED];
- 20) copia modello 730/2020 [REDACTED];
- 21) copia modello CU 2016 relativo al sig. [REDACTED];
- 22) copia modello CU 2017 relativo al sig. [REDACTED];
- 23) copia modello CU 2018 afferente il sig. [REDACTED];
- 24) copia modello CU 2019 afferente il sig. [REDACTED];
- 25) copia modello CU 2020 afferente il sig. [REDACTED];
- 26) copia modello O-BIS M afferente la sig.ra [REDACTED];
- 27) copia contratto di finanziamento acceso dal sig. [REDACTED] con Findomestic Banca spa in data 01.07.2004;
- 28) copia contratto di finanziamento acceso dal sig. [REDACTED] con Findomestic Banca in data 20.07.2006 per € 30.750 al tasso 8,16%;
- 29) copia contratto di finanziamento stipulato con dal [REDACTED] con Findomestic Banca in data 24.06.2009;
- 30) copia contratto di finanziamento stipulato dal [REDACTED] in data 4.10.2010 per € 54.615,00 con piano di ammortamento di 96 rate;

Avv. Giuseppe Cotroneo
Via Villini Norvegesi n. 4 – 89126 Reggio Calabria
Tel.: 0965/29413 – Fax: 0965/29413 – Mobile: 349.8129120
pec: cotroneog@pec.it

- 31) copia contratto di finanziamento stipulato con Findomestic Banca in data 26.7.2011;
- 32) copia contratto di finanziamento stipulato con Findomestic Banca in data 6.11.2014;
- 33) copia contratto di finanziamento stipulato con Agos Ducato spa in data 31.10.2005
per € 30.450,00 al tasso del 6,60%;
- 34) copia contratto di finanziamento stipulato con Agos Ducato in data 18.2.2013 per €
33.162 al tasso di interesse del 10.23%;
- 35) copia contratto di finanziamento stipulato con Agos Ducato in data 20.2.2013;
- 36) copia contratto di finanziamento stipulato con Compass Banca spa in data
11.2.2011 per € 11.780,00 al tasso del 9,93%;
- 37) copia contratto di finanziamento stipulato con Compass Banca spa in data
23.12.2013 per € 14.521 al tasso di interesse del 16,96%;
- 38) copia contratto di finanziamento stipulato con Compass Banca spa in data
09.6.2016 per € 22.375 al tasso dell'11.80%;
- 39) copia contratto di finanziamento stipulato con Compass Banca spa in data 5.6.2017
per € 39.881,00 al tasso di interesse dell'8.51%;
- 40) copia comunicazioni intrattenute a mezzo pec ed email con Intesa Sanpaolo spa
(missiva del 1.03.2020 con relativi riscontri – ultimo del 29.04.2020);
- 41) copia verbale accertamento invalidità civile [REDACTED];
- 42) copia verbale accertamento status di persona handicappata ai sensi della legge
104/1992 art. 3 comma 3 per [REDACTED];
- 43) copia certificato di pensione relativo alla sig.ra [REDACTED];
- 44) copia certificazione stato di famiglia;
- 45) provvedimento del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria del 02.10.2020;
- 46) copia estratto conto corrente cointestato ai sigg.ri [REDACTED];
- 47) copia nota iscrizione ipotecaria.

lo sottoscritto/a nomino e costituisco mio procuratore e difensore l'Avv. Giuseppe Cotroneo - CF: CTRGPP76R01H224G - del Foro di Reggio Calabria, affinché mi rappresenti e difenda nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione e/o di opposizione alla stessa, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi ed espressamente incluse quelle di conciliare, transigere, incassare, quietanzare, nominare sostituti, chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti, proporre motivi aggiunti, approvando e ratificando sin da ora e senza riserva alcuna il suo operato.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, altresì, ad ogni effetto di legge, di essere stato/a edotto/a che i dati personali richiesti direttamente, ovvero, raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto il consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità dell'incarico. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Codice della Privacy conferisco al legale ogni facoltà inerente il trattamento dei dati personali, anche sensibili, concernenti il/i sottoscritto/i in relazione all'incarico affidato. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cotroneo, sito in Reggio Calabria alla via Villini Norvegesi n. 4.

Firma

Per/Autentica